



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata il giorno 13.12.2019, integrata il 6.2.2020, nel procedimento iscritto al n. AR 20/2019 da Mirella Garofalo;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/12 il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile, trattandosi della casa di abitazione;

osservato che devono essere esclusi dalla liquidazione ex art. 14-ter, comma 6, l. 3/12 i proventi che il debitore guadagna con la sua attività professionale nei limiti di € 1.150,00 mensili, pari a quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Mirella Garofalo;

nomina liquidatore il dott. Daniele Luciani;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il debitore a continuare ad utilizzare transitoriamente la casa di abitazione;

stabilisce che non sono compresi nella liquidazione i proventi che il debitore guadagna con la sua attività professionale nei limiti di € 1.150,00 mensili;

fissa la data del 28.4.2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 24.3.2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente la eventuale valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 18.2.2020



TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.
14-TER COMMA 3 L. N. 3/2012**

PER

La DOTT.SSA MIRELLA GAROFALO, (di seguito, per brevità, il "Debitore") residente in Bracciano, via di Cotognola 13, c.f. GRFMLL65E41D653F, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17, 00193, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppina Ivone, c.f. VNIGPP68L60H501Q, giusta procura in calce al presente atto, che la rappresenta e difende nella procedura per la 'Liquidazione del patrimonio'.

Si chiede di ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo pec:
giuseppinaivone@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO CHE:

- a seguito della istanza presentata al Tribunale di Civitavecchia dalla dott.ssa Mirella Garofalo ai sensi dell'art. 15, comma 9 legge n. 3/2012, l'Ill.mo Tribunale ha nominato il dott. Daniele Luciani quale Organismo di Composizione della Crisi;
- il dottor Daniele Luciani (di seguito anche l'"OCC"), dopo aver comunicato l'accettazione del proprio incarico ha proceduto alla predisposizione della Relazione prevista dall'art. 14-ter, co. 3 L. 3/2012, che si allega alla presente domanda.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Mirella Garofalo presenta domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e ss. Legge n. 3/2012.

La domanda è accompagnata dalla Relazione dell'OCC, nonché dalla documentazione prevista dalla legge, ossia:

- a) elenco di tutti i creditori con la indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni del debitore;
- c) elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- f) indicazione della composizione del nucleo familiare;

g) certificato dello stato di famiglia.

I. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

Sul presupposto soggettivo

L'art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificato dal D.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, consente al Debitore di sottoporre al Tribunale del proprio luogo di residenza, in alternativa alla proposta di composizione della crisi, per il quale non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), domanda per la liquidazione di tutti i beni.

Tale disciplina prevede che i soggetti aventi titolo per accedere alle procedure possano essere sia i consumatori sia i debitori non fallibili (ossia gli imprenditori commerciali che non abbiano le c.d. 'soglie di fallibilità'; i piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.; gli imprenditori esercenti attività agricola; i soci di società di persone assoggettabili a fallimento in estensione ex art. 147 l.f.).

Nel caso di specie, poiché la totalità del debito maturato dalla dott.ssa Mirella Garofalo nei confronti dei creditori, tutti analiticamente indicati nell'Elenco allegato alla presente domanda, è stato contratto sia nell'ambito dell'attività professionale da questa svolta sia per ragioni estranee a quest'ultima – come meglio si dirà nel paragrafo dedicato alle cause del sovraindebitamento –, trattandosi di debiti contratti verso:

- Agenzia Entrate Riscossione;
- Credito Fondiario spa quale mandataria di RIENZA SPa, per Mutuo Ipotecario ex Banca Marche;
- UBI Banca spa ex Banca Marche, affidamento in conto corrente;
- Findomestic, Finanziamento;
- Agos Ducato spa, Finanziamento;
- Marte Spv Srl cessionaria del credito vantato da Deutsche Bank spa, Finanziamento;
- Agenzia Entrate per IVA;

- Agenzia Entrate per IRPEF;
- Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri ('CNPR');
- Comune di Bracciano (Tari-Imu),

sussiste, nel caso, il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Sul presupposto oggettivo del sovraindebitamento

Ricorre, nel caso, anche il presupposto oggettivo del sovraindebitamento dato dallo squilibrio tra le obbligazioni contratte dal Debitore e il suo patrimonio, intendendo per tale il "patrimonio prontamente liquidabile".

II. SULLA SITUAZIONE DEBITORIA

Quanto alla composizione dei debiti, alla data del 31.08.2019, questa è riportata nell'Allegato sub. 1, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi con indicazione delle cause di prelazione.

L'esposizione complessiva del Debitore, calcolata alla data del 31.08.2019 ammonta ad euro 441.244,88 così dettagliata:

creditore	chirografario	privilegiato	ipotecario	totale
Agenzia Entrate Riscossione	98.483 + 8.795,27			107.278,27
Comune di Bracciano Tari-Imu	246			246
Credito Fondiario spa mandataria di RIENZA SPV cessionaria in blocco dei crediti di Banca Marche (mutuo)			111.880,32	111.880,32
Agos Ducato spa Finanziamento	23.340,61			23.340,61
Agenzia Entrate	6.544,62			6.544,62
Findomestic Banca spa Finanziamento	45.477			45.477
UBI Banca spa (ex Banca Marche) affidamento in conto corrente	57.158,22			57.158,22
MARTE SPV Srl cessionaria del credito vantato da Deutsche Bank spa	19.289			19.289
CNPR Cassa Ragionieri		70.030,84		70.030,84
Totale	259.333,72	70.030,84	111.880,32	441.244,88

III. I BENI NELLA DISPONIBILITÀ DEL DEBITORE

Il patrimonio del Debitore risulta così costituito:

- **Appartamento sito in Bracciano**, via di Cotognola n. 13, identificato con foglio 24 part. 605 sub 34 CAT A/7 rendita 728,20- valore identificato utilizzando i dati OMI come segue : Bracciano OMI B1 – Villini valore Min(€/mq) 1.450 – Max (€/mq) 2.150; mq 104, valore medio di mercato 1.750; valore villino = 180.000,00 euro; l'immobile fa parte di un comprensorio di 36 villini nella zona centrale di Bracciano, completamente ristrutturato nel 2011, si sviluppa su due piani, il piano primo è composto da un salone con cucina, una stanza da letto ed un bagno e ampio balcone, nel piano superiore mansarda : zona notte, un bagno, ripostiglio e ampio terrazzo .
- **Garage in Bracciano**, via delle Palme n. 8 (ex Archimazzasette) identificato in foglio 23 part. 82 sub 60 Cat. C/6 rendita 86,76- valore identificato utilizzando i dati OMI come segue : Bracciano OMI B1 – BOX valore Min (€/mq) 700 – Max (€/mq) 1.050; valore medio di mercato euro 15.000,00; il garage chiuso è all'interno di un condominio .
- **Auto Chevrolet Aveo**, anno 2009 targa DV416MV- valore di mercato 800,00 euro;
- **Quota società Eds Servizi S.r.L.**, (C.F. 08702531008) nella misura pari al 33,33% del capitale sociale di euro 10.000,00; pertanto, con valore della quota capitale pari ad euro 3.330,00.

Alla data di presentazione della domanda, la dott.ssa Garofalo è, altresì, titolare di uno Studio Commerciale, sito in Bracciano , Via Aldo Manuzio 5 e percepisce un reddito, come titolare di partita IVA, ragioniere commercialista e da partecipazione in società a responsabilità limitata, EDS Servizi srl (che sviluppa la parte contabile dello studio).

Si precisa che la Società ha adottato il regime di trasparenza fino all'anno 2019, pertanto la tassazione degli utili è in capo al socio per la quota di competenza indipendentemente dalla distribuzione e/o prelevamento degli utili.

Si allega Dichiarazione a firma del Debitore (all. 7).

Ulteriori introiti, di poco rilievo, derivano da una attività di Network Marketing che la Signora Garofalo svolge in maniera saltuaria.

Non vi sono, oltre a detti beni, ulteriori risorse patrimoniali.

IV. SULLE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO IL DEBITORE AL RICORSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La dott.ssa Garofalo svolge attività libero professionale quale Ragioniera Commercialista, Revisore Contabile dal 1996; dopo aver iniziato detta attività presso lo studio di un altro professionista, dall'anno 2000 è titolare, insieme ad altri due colleghi, di uno studio professionale.

Sino al 2008, l'attività professionale ha registrato un andamento economico estremamente positivo, tanto che nei primi due anni lo studio aveva assunto dieci dipendenti. Dal 2008, in concomitanza del resto con la crisi che ha colpito in generale il mercato, anche internazionale, l'attività professionale ha subito una lenta e progressiva riduzione di fatturato, entrando quindi in crisi finanziaria.

Alla crisi in ambito professionale, si è accompagnata la crisi matrimoniale, sfociata poco tempo dopo in separazione. Detto evento ha costituito una ulteriore causa che ha portato al sovraindebitamento, atteso che, in sede di accordo consensuale, la dott.ssa Garofalo ha rinunciato a qualsiasi somma da parte dell'ex marito, anche a titolo di rimborso spese, ad eccezione della quota di mantenimento del figlio minorenni affidato alla Signora sino alla maggiore età.

Il 2012 costituisce per l'attività professionale il momento di apice della crisi, con un decremento importante del fatturato causato, in particolare, dai ritardi nei pagamenti dovuti dai clienti, in molti casi del tutto inadempienti; con i quali, tuttavia, proseguivano i rapporti professionali, con conseguente obbligo di rendere loro i servizi richiesti per il rispetto degli adempimenti fiscali.

A questa situazione di crisi, la dott.ssa Garofalo ha cercato di porre rimedio adottando misure volte al contenimento dei costi; tra le quali una importante riduzione del personale dipendente che, tuttavia, ha comportato un iniziale gravoso esborso, rappresentando dal pagamento del trattamento di fine rapporto.

Di seguito si rappresenta graficamente l'andamento del reddito della dott.ssa Garofalo per i periodi che vanno dal 2009 al 2018

<u>ANNO</u>	<u>REDDITO LORDO</u>	<u>IMPOSTA LORDA</u>
2009	35.132,00	9.498,00
2010	39.563,00	9.799,00
2011	64.352,00	18.038,00
2012	39.604,00	10.858,00
2013	19.021,00	4.536,00
2014	12.981,00	2.810,00
2015	14.230,00	3.097,00
2016	24.849,00	5.093,00
2017	21.549,00	5.012,00

L'andamento decrescente del reddito, del resto, sembra in linea con un recente studio pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24ore" dal quale risulta che gli studi dei dottori commercialisti hanno perso dal 2006 al 2016 il 25% del proprio reddito. Contestualmente, secondo tale studio, il sistema bancario, invece di supportare le aziende, ha ridotto drasticamente le fonti di finanziamento, costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento alternative, più costose (a titolo esemplificativo, le società finanziarie).

E' quello che è accaduto alla dott.ssa Garofalo che, senza alcun preavviso, si è vista ridurre in maniera consistente l'affidamento in essere con la banca di fiducia, Banca Marche (oggi UBI Banca) con la motivazione che la predetta Banca era stata sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria.

E appare importante rilevare come la stessa Banca, pochi mesi prima della riduzione dell'affidamento, in relazione alla domanda della dott.ssa Garofalo di concessione mutuo per l'acquisto della prima casa (acquisto reso necessario successivamente alla separazione) per un importo di euro 160.000,00, aveva invece accordato un importo inferiore ad euro 120.000,00; costringendo, per conseguenza, la dott.ssa Garofalo ad affrontare la differenza per l'acquisto della casa (acquisto effettuato con atto del 27.07.2011 per euro 195.000,00), oltre che le spese di ristrutturazione necessarie, con la richiesta di finanziamenti.

Di seguito si descrivono i finanziamenti a breve termine contratti dalla odierna ricorrente:

- **Findomestic** : 1) primo finanziamento di euro 30.161,00 del 27.10.2011 utilizzato per l'acquisto della prima casa; 2) secondo finanziamento del 31.07.2013 di euro 45.447,00 con il quale è stato estinto il primo finanziamento e la differenza utilizzata dalla dott.ssa Garofalo;

- **Agos Ducato spa**: finanziamento per euro 30.000,00 del 27.12.2011, destinato ai costi per la ristrutturazione della prima casa;

- **Deutsche Bank spa**: finanziamento per euro 30.600,00 del 5.09.2011, destinato ai costi per la ristrutturazione della prima casa;

Come sopra anticipato, tali finanziamenti sono stati utilizzati, in parte (ossia per euro 75.000,00), per l'acquisto della prima casa in ragione dell'importo concesso dalla banca, inferiore a quanto richiesto; per la restante parte (ossia euro 45.000,00) sono invece stati utilizzati per la ristrutturazione.

Quanto alla diligenza della dott.ssa Garofalo nel contrarre tali finanziamenti, si osserva che, non solo essi sono stati richiesti – e concessi – per affrontare spese necessarie, e non voluttuose, quali sono quelle che afferiscono all'acquisto della prima casa di abitazione, resosi necessario in conseguenza della separazione con l'ex marito e l'affidamento alla signora del figlio minore; ma sono stati assunti in un momento in cui la ricorrente aveva le risorse necessarie per farvi fronte, considerando che nel 2011 il reddito della signora era pari a euro 64.352,000 lordi.

In considerazione dei finanziamenti assunti e della importante riduzione di reddito registrata nell'attività professionale dal 2012, la dott.ssa Garofalo non è stata più in grado di adempiere nelle scadenze di legge agli obblighi di rimborso dei finanziamenti, oltre che agli obblighi fiscali e tributari (pagamento IVA, Tasi etc.); dovendo utilizzare le risorse finanziarie per le spese quotidiane e di mantenimento del figlio minore.

V . SUGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DAL DEBITORE E SULLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

5.1. La legge prevede che il debitore fornisca indicazioni sugli atti dispositivi compiuti negli

ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese necessarie al suo sostentamento e della sua famiglia.

Con riferimento agli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, si rappresenta che il Debitore non ha compiuto atti dispositivi oltre le spese necessarie al suo sostentamento e della sua famiglia (come da dichiarazione all. 3).

5.2. Attualmente la situazione patrimoniale della dott.ssa Garofalo è la seguente

n. 1 villino	180.000
n. 1 garage	15.000
n. 1 auto	800
quota societaria 33,3%	3.334
TOTALE	199.134

La ricorrente vive con il reddito che percepisce dalla sua attività professionale diviso tra utili derivanti dalla quota societaria e reddito personale con Partita Iva che si quantifica per il 2018 in euro 14.410 e reddito di attività di Network Marketing quantificato per l'anno 2018 in euro 1.346,00.

SPESE SOSTENTAMENTO FAMIGLIA

VOCE DI COSTO	MENSILE EURO	VOCE DI COSTO	ANNUALE EURO
Spese di alimentazione personale	400	Condominio	230
Energia elettrica	80	TARI e tasse comunali	200
Riscaldamento	70	Manutenzione auto	300
Benzina e spostamenti vari	300	Tassa automobilistica	230
Vestiaro e varie (spese mediche, telefono etcc.)	300	Assicurazione auto	340
Totale mensile	1.150		
Totale annuale	13.800		1.300

Tenuto conto che il reddito annuale dell'ultimo anno è pari a euro 15.756,00 e che le spese annuali ammontano a euro 15.100,00 vi è un residuo nella disponibilità della procedura di euro 656,00 che potrà essere utilizzato per fondo cassa.

Inoltre, si precisa che nella suesposta tabella non è ancora ricompreso l'affitto per la casa di abitazione, che si renderà necessario in ragione della messa a disposizione dei creditori dell'immobile di proprietà; così come l'affitto della macchina di proprietà, ricompresa tra i beni ricadenti nel patrimonio da liquidare.

Ai fini della percorribilità del piano di liquidazione, la dott.ssa Garofalo chiede di poter vivere nella casa di abitazione sino alla sua assegnazione.

Il Debitore, come richiesto dall'art. 7 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modificazioni, dichiara, sotto la sua responsabilità:

- a) di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3/2012, e successive modificazioni;
- b) di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di cui al capo II della l. n. 3/2012, e successive modificazioni;
- c) di non aver subito, neanche per cause a lui non imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012 e successive modificazioni;

La documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

L'Organismo di composizione della crisi, verificata la documentazione, ha redatto la Relazione ex art. 14 ter comma 3 l. 3/2012.

VI. PROPOSTA DI PIANO DI LIQUIDAZIONE

E' stata individuata come possibile proposta quella della liquidazione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 14-ter L. 3/2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria.

La liquidazione del patrimonio appare allo stato l'unica alternativa fattibile stante l'elevata entità

della esposizione debitoria in rapporto alle entrate reddituali.

La proposta prevede, secondo lo schema della liquidazione dei beni, che i beni costituenti il patrimonio della dott.ssa Garofalo, e di seguito descritti:

- **Appartamento sito in Bracciano**, via di Cotognola n. 13 identificato con foglio 24 part. 605 sub 34 CAT A/7 rendita 728,20;
- **Garage in Bracciano**, via delle Palme n. 8 (ex Archimazzasette) identificato in foglio 23 part. 82 sub 60 Cat. C/6 rendita 86,76;
- **Auto Chevrolet Aveo** anno 2009 targa DV416MV;
- **Quota società Eds Servizi Srl** C.F 08702531008) quota 33,33% di capitale 10.000 euro, siano consegnati alla Procedura per essere ripartiti tra i creditori.

Come noto, la procedura di liquidazione del patrimonio riproduce lo stesso impianto del fallimento, trattandosi di procedura che importa lo spossessamento del debitore.

Infatti, il patrimonio viene liquidato da un apposito organo – il liquidatore – appunto per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, che sarà formato dal liquidatore secondo la procedura prevista dalla legge.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni dell'OCC contenute nella Relazione particolareggiata, assunta l'assenza di ragioni ostative alla procedura, la dott.ssa Mirella Garofalo rappresenta la volontà di cedere alla massa dei creditori, identificata in atti, i beni sotto identificati:

- **Appartamento sito in Bracciano**, via di Cotognola n. 13 identificato con foglio 24 part. 605 sub 34 CAT A/7 rendita 728,20;
- **Garage in Bracciano**, via delle Palme n. 8 (ex Archimazzasette) identificato in foglio 23 part. 82 sub 60 Cat. C/6 rendita 86,76;
- **Auto Chevrolet Aveo** anno 2009 targa DV416MV;
- **Quota società Eds Servizi Srl** C.F 08702531008) quota 33,33% di capitale 10.000 euro;
- **Euro 15.756 rappresentati dal reddito annuale percepito dalla signora.**

Ciò premesso ai fini della liquidazione del patrimonio, si chiede sin d'ora la esclusione ai sensi

del comma 6 lett. b) dell'art. 14 ter L. 3/2012:

a) del reddito da lavoro libero professionale nei limiti delle spese di mantenimento sopra indicate (cfr. all. 5);

b) l'esclusione della giacenza e la libera disponibilità del conto corrente n. IT1100623003203000036099918 non affidato aperto presso Credit Agricole (filiale di Roma Liegi) con saldo al 30 settembre 2019 di euro 3,70 poiché utilizzato per la canalizzazione del reddito e l'utilizzo delle spese di mantenimento.

trattandosi di spese necessarie al sostentamento della ricorrente e della propria famiglia.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Mirella Garofalo, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo I L. 3/2012, e in conseguenza che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:

- i. dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter ss. L. 3/2012;
- ii. disporre, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Daniele Luciani, già nominato quale professionista esercente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, giusto provvedimento del 13.12.2017;
- iii. disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- iv. stabilire idonee forme di pubblicità della domanda del debitore e del decreto ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. a) L. 3/2012;
- v. ordinare la trascrizione del decreto sui beni immobili o beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione, presso gli uffici competenti;
- vi. disporre che il Liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al Giudice sulle attività svolte;
- vii. ordinare, infine, la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Con osservanza.


Ai sensi dell'art. 14-ter, commi 2 e 3 e art. 9, comma 2 L. 3/2012 si allega la seguente documentazione:


1. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
2. elenco di tutti i beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi e relative perizie e valutazioni;
3. elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
4. certificato Stato di famiglia contenente la composizione del nucleo familiare;
5. elenco spese necessarie al sostenimento proprio e della propria famiglia;
6. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della dott.ssa Garofalo;
7. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni dello Studio Associato
8. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni della EDS Servizi srl
9. dichiarazione sulla situazione fiscale della EDS Servizi srl
10. copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e visure
11. Provvedimento nomina OCC
12. Relazione particolareggiata dell'OCC nominato nella persona del dott. Daniele Luciani;

Roma- Civitavecchia 3 dicembre 2019


Avv. Giuseppina Ivone

Il ricorso viene altresì sottoscritto dalla dott. Mirella Garofalo.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA del dr. Christian Giuseppe Comito
CIVITAVECCHIA 13.12.2019 rot. con tess. n. PZ2662 n. 2
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO il 27.05.2019 dell'OA. Roma
Dessa Domenica Caccaveri


PROCURA


La sottoscritta dott.ssa MILELLA GAROFALO, residente in Bracciano C.F. GRFMLL65E41D653F conferisce mandato all'avvocato Giuseppina Ivone del Foro di Roma (C.F. VNIGPP68L60H501Q) ad assisterla nel procedimento per la 'Liquidazione del patrimonio' da avviare avanti al Tribunale di Civitavecchia ai sensi degli artt. 14 ter e seguenti della L. 3/2012 conferendo alla stessa ogni potere di legge, incluso - a titolo esemplificativo - quello di presentare domanda di liquidazione del patrimonio e assistere la debitrice nella predetta procedura. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Ivone in Roma, Piazza Cavour 17 e presso la casella di posta elettronica certificata giuseppinaivone@ordineavvocatiroma.org (in conformità a quanto disposto da Cass. SS.UU. n. 10143/2012) al cui indirizzo dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni, nonché al fax n. 06.37500515, come da procura rilasciata in calce al presente atto.

Si dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista e disciplinata dall'art. 13 d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e di aver reso il conseguente consenso in relazioni ai propri dati, anche sensibili, per le esigenze relative all'incarico conferito e in generale per quelle professionali.

Dott.ssa Milella Garofalo



Per autentica



Avv. Giuseppina Ivone